

2. Gli importi depositati in via provvisoria a norma del regolamento (CE) n. 2107/98 in relazione alle importazioni originarie dell'Arabia Saudita sono liberati.
3. L'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2107/98 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

W. MÜLLER
